



COMUNE DI NORCIA

(Provincia di Perugia)

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 50 DEL 13.11.2019

S O M M A R I O

TITOLO I-PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 - Autonomia Comunale
- Art. 2 - Territorio gonfalone e stemma
- Art. 3 - Finalità generali
- Art. 4 - Valorizzazione della cultura e del messaggio benedettino
- Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale e agroalimentare
- Art. 6 - Promozione dello sport e del tempo libero
- Art. 7 - Tutela della famiglia e dei soggetti deboli
- Art. 8 - Pianificazione territoriale
- Art. 9 - Attività produttive e sviluppo economico
- Art. 10 - Programmazione economico-sociale e territoriale

TITOLO II-GLI ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I

- Art. 11 - Norme generali
- Art. 12 - Competenze e deleghe
- Art. 13 - Il Consiglio comunale. Competenze generali
- Art. 14 - Funzioni d'indirizzo e di controllo politico amministrativo
- Art. 15 - Norme generali di funzionamento
- Art. 16 – La Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 17 – Nomine di rappresentanti
- Art. 18 – Poteri e compiti dei Consiglieri
- Art.19 – Le Commissioni Consiliari permanenti e speciali

CAPO II

- Art.20 - Il Sindaco
- Art. 21 - Attribuzioni
- Art. 22 - Poteri di ordinanza
- Art. 23 - Nomina rappresentanti
- Art. 24 - Il Vice Sindaco
- Art. 25 - La Giunta Comunale
- Art. 26 - Competenze della Giunta Comunale
- Art. 27 - Funzionamento della Giunta

TITOLO III-ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 28 - Valorizzazione del pluralismo locale
- Art. 29 - Consultazioni popolari
- Art. 30 - Istanze e petizioni
- Art. 31 - Referendum
- Art. 32 - Diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi
- Art. 33 - Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 34 - Difensore Civico

TITOLO IV-UFFICI E PERSONALE

- Art. 35 - Organizzazione degli uffici
- Art. 36 - Principi strutturali e organizzativi
- Art. 37 - Responsabilità degli uffici ed attribuzioni specifiche
- Art. 38 - Incarichi esterni
- Art. 39 - Il Segretario comunale
- Art.40-Funzioni del Segretario Comunale

TITOLO V-SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 41 - Servizi pubblici

Art. 42 – Forme dei servizi pubblici

Art. 43 - Convenzioni

Art. 44 – Consorzi

Art.- 45 - Accordi di programma

TITOLO VI-FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

Art. 46 - Finanza

Art. 47 - Revisore del conto

Art. 48 - Controllo di Gestione

Art. 49 - Amministrazione del demanio e del patrimonio comunale

Art. 50 - Attività contrattuale

TITOLO VII-NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune di Norcia fa parte del sistema delle autonomie locali della Comunità Europea, della Repubblica, della Regione dell'Umbria e della Provincia di Perugia.
2. Il Comune di Norcia è un ente autonomo nell'ambito delle norme della Costituzione, dei principi inderogabili fissati dalla legge e secondo il presente statuto.
3. Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite e delegate dalle leggi statali o regionali.

Art. 2

TERRITORIO GONFALONE E STEMMA

1. Il Comune di Norcia è costituito dal suo territorio e dalla comunità della popolazioni del Capoluogo e delle frazioni di Agriano, Aliena, Ancarano, Biselli, Campi, Casali di Serravalle, Castelluccio, Cortigno, Forca Canapine, Forsivo, Frascaro, Legogne, Nottoria, Ocrichio, Ospedaletto, Paganelli, Pescia, Piediripa, Popoli, S. Andrea, S. Marco, San Pellegrino, Savelli, Serravalle, Valcaldara.
2. Il capoluogo e la sede degli organi istituzionali sono siti a Norcia.
3. Lo stemma del Comune, in base al DPCM del 28/01/2011 di concessione a fregiarsi dello stesso, è rappresentato da un leone rampante d'argento su campo rosso, con corona all'antica d'oro ed è delimitato in basso dalla scritta "Civitas Vetustae Nursiae".
4. Il gonfalone è rappresentato da un drappo bianco e su di esso è riprodotto lo stemma con in alto l'indicazione "Città di Norcia", ornato secondo la descrizione del D.P.C.M. di concessione.
5. L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi in cui si concede la riproduzione dello stemma agli enti, od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità sono disciplinate da apposito regolamento.
6. Il Comune di Norcia si ispira, nella sua azione di tutela, al principio della permanenza di ogni bene nel suo contesto territoriale e storico, opera altresì per la riacquisizione e riunificazione dei beni non più presenti nel proprio territorio

Art. 3

FINALITÀ GENERALI

1. Il Comune rappresenta la comunità di Norcia e delle sue frazioni, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico e sociale e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche regionali, provinciali, comprensoriali e locali, indirizzandola verso obiettivi di progresso civile e democratico, nel rispetto dei valori costituzionali.
2. Coopera con gli organi costituzionali dello Stato, la Regione, la Provincia, e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati, che possano contribuire al raggiungimento delle proprie finalità, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. Il Comune di Norcia pone a base della sua azione i principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà, eguaglianza e pari opportunità espressi dalla Costituzione, nello Statuto della Regione Umbria, nelle leggi statali e regionali, nelle norme nazionali e in quelle internazionali a cui si ispira per la sua azione politica ed amministrativa e nell'ambito delle proprie competenze favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture.
4. "Il Comune, nella propria azione, si conforma ai principi della tutela della pari opportunità tra uomo e donna".

Art. 4

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DEL MESSAGGIO BENEDETTINO

1. Il Comune, riconoscendo l'alto valore etico, spirituale e sociale derivante dall'opera di Suo figlio San Benedetto, patrono d'Europa dal 1964 (*P. Paolo VI con il breve Pacis nuntius*) e di Santa Scolastica, promuove iniziative per lo studio e la diffusione del messaggio benedettino in Europa e nel mondo, allo scopo di renderlo universalmente riconosciuto e di facilitare il processo di dialogo tra i popoli.
2. Opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale dei paesi d'Europa, anche tramite forme di

cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri paesi.

3. Il Comune promuove la valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico-culturale-religioso, garantendone il godimento da parte della collettività in collaborazione con altri enti nazionali, internazionali ed associazioni.

4. Coerentemente con le tradizioni locali e con la spiccata vocazione culturale della città, è compito dell'Amministrazione attribuire particolari riconoscimenti anche attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria nei confronti di personalità che si siano distinte per la loro attività a favore della città di Norcia o abbiamo dato lustro alla stessa.

5. Il Comune, per incentivare e potenziare la presenza di enti, associazioni ed organismi che possano contribuire al raggiungimento delle proprie finalità, può disporre l'attribuzione in favore degli stessi, di contributi, sovvenzioni o benefici di altra natura.

6. L'attribuzione di contributi avverrà con adozione di specifici provvedimenti deliberativi nel rispetto delle procedure previste dall'apposito regolamento comunale di attuazione.

Art. 5

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE E AGROALIMENTARE

1. Il Comune riconosce e valorizza con idonee iniziative le caratteristiche montane del proprio territorio.

2. Promuove la salvaguardia del patrimonio naturale con una politica ecologica rivolta a prevenire e ad eliminare le fonti d'inquinamento, nonché ad assicurare una migliore qualità della vita ed il diritto alla salute.

Valorizza il vastissimo paniere di prodotti autentici del territorio favorendo ogni utile percorso di tutela dell'autenticità.

3. Agevola l'armonizzazione della realtà socio-economica del territorio con le finalità perseguite dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Art. 6

PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune riconosce nell'attività culturale e ricreativa, nella pratica sportiva, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali ed autonomi della formazione e dell'esplicazione della persona umana, incentivando strutture idonee e decentrate, servizi ed impianti ed assicurandone l'accesso ad enti, organismi ed associazioni.

2. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 7

TUTELA DELLA FAMIGLIA E DEI SOGGETTI DEBOLI

1. Il Comune favorisce lo sviluppo armonico della famiglia, riconoscendo la tutela della maternità e i diritti dei minori.

2. Promuove servizi di assistenza sociale in collaborazione con gli enti istituzionali preposti e le forme associative del volontariato, secondo programmi d'interventi in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia.

3. Favorisce il reinserimento nel tessuto economico dei soggetti deboli.

Art. 8

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private.

2. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione, realizza o favorisce piani di sviluppo dell'edilizia residenziale.

3. Adotta provvedimenti, in armonia con gli strumenti di pianificazione e programmazione a livello territoriale, provinciale e regionale, al fine della attuazione di un idoneo strumento urbanistico per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi e delle infrastrutture locali.

4. Predispone, in collaborazione con gli Enti competenti, idonei strumenti di prevenzione sismica e di pronto intervento per far fronte alle necessità emergenti, in occasione di pubbliche calamità.

Art. 9
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune promuove ed adotta iniziative tendenti a realizzare il maggiore sviluppo economico possibile e una condizione di piena occupazione per impedire lo spopolamento del proprio territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare.
2. Favorisce lo sviluppo di ogni forma di attività produttiva. Particolare attenzione riserva all'agricoltura e alla zootecnia, adottando adeguate politiche d'intervento, di promozione e di sostegno per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori dell'impresa diretto-coltivatrice, singola od associata, programmate anche d'intesa con le categorie di settore.
3. Coordina le attività di promozione, valorizzazione e commercializzazione, dei prodotti tipici della zona sia agro-alimentari e della norcineria, sia artistico-artigianali.
4. Sviluppa e promuove, in armonia con le bellezze naturali del proprio territorio, le attività turistiche ed agrituristiche, predisponendo, in conformità a quanto previsto dalla legge, l'ordinata espansione degli appositi servizi, delle attrezzature e dell'attività alberghiera ed extralberghiere.
5. Promuove e sostiene le forme di associazione e di cooperazione fra lavoratori, d'intesa con le forze sociali e sindacali. Riconosce e valorizza altresì il ruolo delle Comunanze Agrarie e dell'ASBUC.
6. Concorre, in collaborazione con enti ed associazioni, a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero e con i cittadini di origine nursina residenti fuori comune.

Art. 10
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. Il Comune persegue le proprie finalità assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla programmazione dell'amministrazione locale.
2. Assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, nel rispetto della legge e delle modalità previste dal regolamento.
3. A tal fine il Comune valorizza l'apporto costruttivo del volontariato e delle associazioni.

TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI E DI GOVERNO DEL COMUNE
CAPO I

Art. 11
NORME GENERALI

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio comunale ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze determinate dallo Statuto nell'ambito e nel rispetto della legge.

Art. 12
COMPETENZE E DELEGHE

1. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle competenze ed i rapporti fra gli organi elettivi, al fine di realizzare una efficace forma di governo della Comunità locale.

Art. 13
IL CONSIGLIO COMUNALE. COMPETENZE GENERALI

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Tutta l'attività del Consiglio è finalizzata ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità della cosa pubblica attraverso l'applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza e legalità.
3. Adempie alle funzioni specifiche, demandate dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia normativa, organizzativa e funzionale.
6. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo e dopo l'indizione dei Comizi elettorali, si limita ad

adottare atti urgenti ed improrogabili.

7. Il Consiglio comunale svolge attività collaborativa, formalizzata anche mediante Accordi e Convenzioni, con le Comunanze Agrarie, l'Asbuc e tutte le Associazioni e le Pro Loco presenti nel territorio, per la realizzazione dei fini istituzionali coincidenti con le attività e gli scopi dei predetti soggetti.

Art. 14

FUNZIONI D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo il metodo della programmazione ed i principi affermati nel presente Statuto, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. Entro il termine di legge è presentato al Consiglio comunale da parte del sindaco, sentita la Giunta Municipale, il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il programma di governo è sottoposto a votazione.

3. Il Consiglio comunale definisce annualmente le attuazioni delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli assessori con l'approvazione della documentazione di programmazione prevista dalla legge e del bilancio preventivo annuale e pluriennale.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.

5. Il Consiglio, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, invitare il sindaco a modificare il programma di governo, indicando le linee di fondo da perseguire.

6. Il Consiglio comunale può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti, sui temi ed avvenimenti di carattere politico sociale, economico, culturale, ed interpretare, con questi atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e locale.

7. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui, secondo il regolamento, devono essere segrete.

3. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

a) la riunione è valida con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco; in seconda convocazione, la riunione, che avrà luogo in altro giorno, è valida purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il sindaco;

b) le riunioni consiliari si svolgono in seduta ordinaria, straordinaria ed urgente in relazione al tempo intercorrente tra la convocazione e la riunione;

c) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo ai consiglieri tramite Pec, nei tempi previsti, per le varie tipologie di riunioni, dal regolamento del consiglio comunale;

ART. 16

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto, o in caso di suo impedimento dal Consigliere Anziano, e dallo stesso presieduta fino alla eventuale elezione del Presidente del Consiglio comunale e del Vice Presidente.

2. Il Consiglio comunale ha facoltà di eleggere, fra i Consiglieri comunali che non fanno parte della Giunta, a scrutinio segreto il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente. In prima votazione risulterà eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei 3/4 (tre-quarti) dei componenti del Consiglio comunale; in seconda votazione risulterà eletto il candidato che ottiene i voti della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Organo.

Dalla terza votazione risulterà eletto il candidato con il maggiore numero di voti, in caso di parità viene eletto il Consigliere comunale più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, con le stesse modalità, l'assemblea procede all'elezione del Vice Presidente.

4. Nel caso che il Consiglio Comunale non elegga il Presidente il Sindaco ne svolge le funzioni.

5. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute e predispone l'ordine del giorno, in accordo con il Sindaco, e previa verifica da parte dei competenti uffici della regolarità e completezza della relativa documentazione istruttoria, dirige le sedute e proclama il risultato delle votazioni. A tal fine ha facoltà di prendere, dare e togliere la parola nonché di intervenire in qualsiasi momento della discussione. Il Presidente del Consiglio comunale riceve le interrogazioni, le mozioni e le richieste di convocazione del Consiglio comunale, così come tutte le altre istanze di sindacato ispettivo e le trasmette o comunica immediatamente al Sindaco.

6. Il Vice Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento o assenza e/o rifiuto illegittimo o immotivato. Analogamente il Sindaco svolgerà le predette funzioni qualora le medesime circostanze si verificchino per il Vice Presidente.

Art. 17

NOMINE DI RAPPRESENTANTI

1. Il Consiglio comunale fissa i criteri per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, aziende o istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati secondo le modalità conformate ai principi di trasparenza e competenza.

2. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dal Comune, sono nominati sulla base di un documento programmatico indicante gli obbiettivi da raggiungere.

3. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dal Comune cessano dalla carica nel caso in cui il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia, o l'organo che li ha nominati revochi la fiducia

4. I rappresentanti indicati nel precedente comma 1 riferiscono almeno una volta all'anno al Consiglio comunale sulla loro attività.

Art. 18

POTERI E COMPITI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali sono scelti dall'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica, lo status e i poteri dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

4. Il Consigliere Anziano è colui che, con esclusione dei candidati alla carica di sindaco, ha ricevuto la maggior cifra elettorale ed esercita le funzioni previste dalla Legge e dallo Statuto.

5. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi politici secondo le norme del regolamento.

Art. 19

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può costituire nel suo interno le commissioni permanenti, per l'esame preliminare dei propri atti, stabilendo il numero e le competenze.

2. Le Commissioni Consiliari Permanenti, sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i Gruppi.

3. La designazione dei componenti delle Commissioni viene effettuata dai rispettivi Capigruppo consiliari. La votazione per la costituzione avviene in Consiglio. I Commissari scelgono al loro interno presidente e vicepresidente.

4. Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

5. Il regolamento stabilisce le modalità di audizione di esperti esterni e di soggetti istituzionali o sociali.

6. I Commissari che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono sostituiti.

7. Il Consiglio comunale può nominare, al suo interno, Commissioni Speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare argomenti di particolare interesse che non rientrino nella competenza delle Commissioni permanenti. Con il provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, l'oggetto dell'incarico, l'eventuale partecipazione di esperti o tecnici esterni ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire. Le commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, saranno presiedute dalle opposizioni.

CAPO II

Art. 20 IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, rappresenta la comunità e promuove, con la collaborazione degli organi collegiali ed dell'organizzazione operativa del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso del territorio.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità, ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione o sospensione dalla carica.
3. In qualità di Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando, anche attraverso l'istituto della delega, l'attività degli Assessori per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel documento programmatico.
4. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti con il concorso e la collaborazione degli Assessori e con l'assistenza del Segretario comunale, prestata secondo le sue direttive.
5. In qualità di Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
6. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti.

Art. 21 ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune e può delegare le sue funzioni o parti di esse ai singoli assessori o consiglieri, anche di minoranza. E' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici e previsti dalla legge;
 - c) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - d) nomina il vicesegretario sulla base dei criteri di cui all'art.20 del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi;
 - e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 22 POTERI DI ORDINANZA

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione, può emettere ordinanze per l'osservanza di leggi e regolamenti per disporre adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, come ufficiale di Governo, emana ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per prevenire ed eliminare pericoli per l'incolumità dei cittadini. Il Sindaco, ai sensi di legge, è autorità comunale di Protezione Civile.
3. Le ordinanze di cui ai commi precedenti debbono essere motivate e vengono adottate nel rispetto dei principi generali e con l'osservanza delle disposizioni sul procedimento amministrativo.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il potere relativo alle funzioni di cui al presente articolo viene esercitato dal Vice Sindaco o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore indicato nel comma 2 del successivo art. 24.
5. Le forme di pubblicità delle ordinanze e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono definite dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 23
NOMINA RAPPRESENTANTI

1. Il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati tenendo conto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio; ne dà tempestiva notizia al Consiglio stesso.
2. I rappresentanti indicati nel precedente comma devono riferire al Consiglio comunale sulla loro attività annualmente.

Art. 24
IL VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina un Vice Sindaco tra i componenti della Giunta che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento nelle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Per la contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco esercita le funzioni l'assessore all'uopo designato ed in mancanza di designazione o assenza anche del designato, l'assessore anagraficamente più anziano.

Art.25
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune: ispira la propria azione ai principi di collegialità, di trasparenza ed efficienza.
2. La Giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di assessori stabilito dalla norma vigente compreso il vice-sindaco.
3. Il vice-sindaco e gli altri assessori sono nominati dal sindaco che ne dà notizia al consiglio comunale nella prima seduta dopo la consultazione elettorale.
4. Il sindaco sostituisce gli assessori dimissionari e può revocare uno o più componenti della Giunta dandone comunicazione al consiglio.
5. Nelle nomine di competenza il Sindaco si atterrà ai principi contenuti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunità tra uomo e donna e della legge 7 aprile 2014, n. 56 e succ. modificazioni.
6. La causa di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti sono regolate dalle leggi e dal regolamento.
7. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati, in numero non superiore al 50% degli Assessori stabiliti dalla legge, Assessori esterni al Consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
8. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
9. L'Assessore esterno non può ricoprire l'incarico di Vice Sindaco.

Art.26
COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta comunale compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle norme vigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. È, altresì, di competenza della Giunta comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta autorizza ad introdurre o resistere ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di giudizio.

Art.27

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale, secondo le modalità di funzionamento previste dal regolamento.
2. Le riunioni della Giunta comunale non sono pubbliche.
3. Le sedute della Giunta Municipale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Sindaco può disporre che alle riunioni della Giunta siano presenti con funzioni consultive i funzionari del Comune o, se del caso, altri soggetti istituzionali o sociali nonché esperti esterni.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.28 VALORIZZAZIONE DEL PLURALISMO LOCALE

1. Il Comune promuove in ogni modo la partecipazione democratica dei cittadini all'amministrazione.
2. Valorizza le Comunanze Agrarie e gli Enti di dominio collettivo, le Associazioni del volontariato, le Consulte, le Pro Loco e ogni altra forma di aggregazione democratica dei cittadini. Promuove la formazione di organismi di partecipazione garantendone la consultazione in occasione dell'adozione di atti fondamentali o di specifico interesse e prevedendo adeguati interventi in loro favore.
3. Può affidare ai soggetti di cui al secondo comma, la gestione di impianti e servizi pubblici sulla base di apposite convenzioni.
4. Per lo svolgimento di attività sociali, sportive e ricreative e per l'effettuazione di riunioni e assemblee promosse da cittadini o da gruppi, l'Amministrazione comunale mette a disposizione, nei limiti delle disponibilità, strutture e spazi idonei, definendone, sulla base di apposito regolamento, le condizioni e le modalità d'uso e prevedendo l'eventuale concorso degli interessati alle spese.

Art. 29 CONSULTAZIONI POPOLARI

1. L'Amministrazione comunale o i soggetti interessati possono convocare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per discutere problemi, formare commissioni, esaminare proposte e programmi, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi del Comune.
2. La consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini non elettori purché abbiano compiuto i sedici anni.
3. Il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, devono dar conto, in sede di adozione degli atti, dei risultati delle consultazioni.

Art. 30 ISTANZE E PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, anche i non residenti, singoli od associati, possono rivolgere al Comune istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco esamina le petizioni e le istanze non oltre 10 giorni dalla loro presentazione e, se del caso, trasmette copia ai capigruppo consiliari, qualora l'oggetto riguardi materie di competenze del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco utilizzerà le forme di pubblicità che riterrà più idonee per garantire che al soggetto proponente giunga la risposta.
4. Nell'apposito regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento della procedura.

Art.31 REFERENDUM

1. Comune indice referendum consultivo o propositivo quando vi sia richiesta sottoscritta da almeno il 25% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Il referendum può riguardare soltanto questioni inerenti materie di esclusiva competenza locale ad eccezione di quelle relative a:

- revisione dello Statuto;
- regolamento interno del Consiglio comunale;
- tributi, bilanci, contabilità;
- designazione, nomine, revoche e in generale questioni concernenti persone;
- materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni;
- su tutte le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

3 Il giudizio di ammissibilità sul referendum è espresso entro 60 giorni dalla sua proposizione dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. L'esito del referendum non vincola l'Amministrazione, la quale può discostarsene con provvedimento motivato.

5. In un anno non può svolgersi più di un referendum.

6. Il referendum consultivo può essere indetto anche dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza dei componenti assegnati.

7. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento.

8. L'indizione del referendum non ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento cui si riferisce l'oggetto della consultazione.

9. Il comitato promotore può concludere accordi con l'Amministrazione al fine di evitare la consultazione elettorale.

Art.32

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Il Comune adegua la propria organizzazione e la disciplina del proprio personale alle previsioni della legge statale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

2. Per ciascun tipo di procedimento il regolamento stabilisce l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria ed i tempi in cui questa deve condursi.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, salvo quelli che la legge indica come riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli espressamente individuati dal regolamento.

4. L'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 33

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune assicura la partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, salvo i casi espressamente esclusi dal regolamento.

2. Le modalità della partecipazione sono stabilite, con le previsioni di legge, da apposito regolamento.

Art. 34

DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione Amministrativa, il Comune con altri Enti può istituire l'Ufficio del Difensore Civico anche sulla base di apposita convenzione.

2. Il Difensore civico deve essere scelto tra persone che per competenza ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, correttezza, capacità e probità.

3. Il regolamento o la convenzione disciplinano l'elezione, la durata in carica, i casi di incompatibilità e decadenza, le prerogative e i mezzi a disposizione del Difensore Civico nonché i suoi rapporti con gli organi elettivi.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Art. 35

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità, economia di gestione, efficienza, flessibilità in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione.
2. L'organizzazione degli uffici comunali deve rispondere alle esigenze di trasparenza, partecipazione e di accesso dei cittadini agli atti del Comune.
3. L'organizzazione degli uffici è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e del personale.
4. Spetta alle Posizioni Organizzative la direzione degli uffici e dei servizi.

Art. 36

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale se nominato in base alla legge e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 37

RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI ED ATTRIBUZIONI SPECIFICHE

1. Funzionari di più alto livello sono direttamente responsabili nei confronti degli organi di governo del Comune nel perseguimento degli obiettivi programmatici sotto il profilo della correttezza tecnica e amministrativa, dell'economicità e dell'efficienza della gestione con riferimento ai compiti ad essi affidati.

Art. 38

INCARICHI ESTERNI

1. L'Amministrazione comunale può affidare, con delibera motivata, la responsabilità di uffici o servizi o di incarichi speciali a soggetti esterni dotati di particolari competenze mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, con delibera motivata, di diritto privato.
2. Per il perseguimento di obiettivi determinati e per il compimento di studi e ricerche implicanti particolari conoscenze, il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità mediante convenzioni di diritto privato a termine secondo le norme del regolamento del personale.

ART. 39

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ed ai singoli consiglieri.

ART. 40

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, può esprimere valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Egli può ricevere le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia, curandone la trasmissione, dopo registrazione nel protocollo, al Consiglio Comunale.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

ART.41

SERVI PUBBLICI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 42

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge ed indicarne i criteri per la gestione in economia, quando, per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda.

ART. 43

CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

ART. 44

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 45

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco, nell'ambito dei principi fissati dalla legge dal presente statuto, anche su richiesta di soggetti

pubblici o privati, può promuovere la conclusione di accordi di programma per la esecuzione e la gestione di opere e servizi.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, dovrà ratificare entro trenta giorni il preliminare consenso del Sindaco all'accordo di programma che dovesse comportare la variazione di strumenti finanziari, urbanistici o la sostituzione di concessioni edilizie

TITOLO VI FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

Art.46 FINANZA

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge.
3. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento.

Art.47 REVISORE DEL CONTO

1. Il Revisore del conto viene scelto secondo le modalità previste dalla legge. Oltre ai requisiti previsti dalla legge, non deve essere incompatibile con la carica di consigliere comunale e deve averne pure i requisiti di eleggibilità.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercita, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità, le funzioni ed i compiti stabiliti dalla legge con riguardo alla Vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e sull'accertamento della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
3. Il regolamento prevede l'affidamento al revisore del conto del compito di eseguire periodiche verifiche di cassa secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.
4. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore.

Art.48 CONTROLLO DI GESTIONE

1. I responsabili degli uffici comunali eseguono periodicamente, secondo le norme del regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la corrispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi ai servizi a cui sono preposti.
2. Ove si preveda un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza e della gestione dei residui la Giunta propone al Consiglio, secondo le modalità stabilite dalla legge, le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 49 AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE

1. Il regolamento comunale di contabilità disciplina in conformità alla legge, l'amministrazione del demanio e del patrimonio comunale nonché il servizio di tesoreria del Comune.

Art. 50 ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il Sindaco, nell'ambito dei principi fissati dalla legge dal presente statuto, anche su richiesta di soggetti pubblici o privati, può promuovere la conclusione di accordi di programma per la esecuzione e la gestione di opere e servizi.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, dovrà ratificare entro trenta giorni il preliminare consenso del Sindaco all'accordo di programma che dovesse comportare la variazione di strumenti finanziari, urbanistici o la sostituzione di concessioni edilizie.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente in vigore da approvarsi nel medesimo provvedimento
3. Nessuna iniziativa per la revisione, totale o parziale, dello Statuto può essere adottata, se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
4. L'iniziativa di revisione o di abrogazione, una volta respinta, non può essere riproposta, nel corso della medesima consiliatura, al Consiglio se non siano trascorsi almeno due anni.
5. Lo Statuto entra in vigore, anche nel caso di modifiche, solo dopo aver ottemperato a tutti gli adempimenti di legge.